

**DCO 7/09  
COMPENSAZIONI PER LA SPESA  
SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS  
NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI  
ECONOMICAMENTE DISAGIATI CONNESSI  
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE**

**Osservazioni ANIGAS**

*Roma 4 giugno 2009*

## **Premessa**

Anigas ritiene che il meccanismo di compensazione da adottare debba essere ricercato tra le soluzioni che minimizzano gli oneri gestionali di tutti gli attori coinvolti. Le tempistiche di avvio del meccanismo stesso dovranno tener conto di tutte le interfacce che dovranno essere create per lo scambio delle informazioni.

Si ritiene, inoltre, necessario che il perimetro dei “clienti domestici” che ricadono nella maggior tutela coincida con il perimetro dei “clienti domestici” non soggetti al pagamento dell’onere derivante dalla compensazione

## **Il meccanismo di compensazione della spesa per le forniture di gas naturale**

### **Problematiche applicative per l’attivazione della compensazione nel settore gas**

#### **Spunti per la consultazione**

***S.1. Si ritiene esaustivo l’elenco delle problematiche applicative in relazione all’attivazione del sistema di compensazione nel settore del gas naturale delineato al paragrafo 5.2? Se no, quali altre problematiche si ritiene debbano essere analizzate e affrontate? Quali soluzioni si propongono per tali problematiche aggiuntive?***

**S.1.** Si ritiene condivisibile l’elenco delle problematiche proposte dall’AEEG.

Tuttavia, viste alcune delle soluzioni proposte, il documento non sembra tenere nella dovuta considerazione l’obiettivo di riduzione degli oneri operativi ed economici a carico degli operatori gas. Anigas ritiene necessario che la ricerca delle soluzioni alle problematiche abbia come fine principale la semplificazione dei processi, anche al fine di ridurre l’impatto gestionale ed economico sugli operatori coinvolti che, in ogni caso, dovranno essere remunerati degli oneri sostenuti per la nuova attività.

Proprio in quest’ottica, Anigas ritiene che l’individuazione del “cliente domestico” deve essere univoca indipendentemente dall’obiettivo di tutela perseguito dall’AEEG evitando il proliferare di definizioni diverse; si concorda, quindi, con l’esigenza espressa dall’AEEG al punto 6.13 di armonizzazione delle procedure da adottare a valle della presente consultazione “con gli omologhi criteri e procedure che saranno adottate ai fini della maggior tutela nel mercato del gas”.

Con riferimento a quanto previsto al punto 7.12 del documento di consultazione occorre evidenziare che la verifica di coerenza tra l'uso dichiarato ed il profilo di prelievo effettivo risulta onerosa per il distributore. Pertanto la sua introduzione va valutata in termini di costi-benefici ed, in ogni caso, l'Autorità dovrà definire i parametri di riferimento per effettuarla.

## **L'individuazione dei beneficiari della compensazione e delle utenze chiamate a finanziare il sistema di compensazione**

### ***La definizione di cliente domestico nel settore del gas naturale ai fini dell'identificazione dei beneficiari della compensazione***

#### ***Spunti per la consultazione***

***S.2. Con riferimento all'individuazione dei locali destinati ad uso abitativo, si ritiene opportuno che, oltre alla semplice dichiarazione di uso abitativo dei locali asserviti al punto di riconsegna da agevolare, debba essere dichiarato e/o accertato che i medesimi risultino accatastati nella categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, o A/11?***

***S.3. Rispetto al riferimento al tipo di accatastamento degli immobili, si ritiene esistano modalità alternative, più efficaci e/o meno onerose dal punto di vista amministrativo, per verificare in maniera oggettiva la destinazione ad uso abitativo dei locali asserviti al punto di riconsegna da agevolare?***

**S.2.** Anigas ritiene che sia opportuno nell'ambito del processo di definizione di cliente domestico necessario per l'identificazione dei beneficiari della compensazione, ai fini della semplificazione del sistema di concessione della compensazione, evitare il flusso di informazioni inutili tra gli operatori della filiera gas.

Anigas osserva che per gli operatori della filiera è impossibile individuare ex ante la destinazione d'uso dei locali che utilizzano la fornitura gas e che, quindi, tale criterio non può essere utilizzato per distinguere tra clienti potenziali beneficiari del bonus (esentati dal pagamento della componente GS) e clienti certamente esclusi dall'erogazione del bonus (ma chiamati a contribuire allo stesso con il pagamento della componente GS). D'altra parte, la raccolta e la gestione delle autodichiarazioni sulla destinazione d'uso da parte dei clienti finali comporterebbero costi e difficoltà gestionali tali da non essere giustificabili rispetto all'obiettivo perseguito (classificazione dei clienti ai fini dell'applicazione della GS).

Si ritiene invece che, nella fase di presentazione dei requisiti per l'accesso al "bonus gas", il soggetto destinatario (Comune) possa occuparsi di effettuare le verifiche di dettaglio sui singoli richiedenti.

**S.3.** Si rinvia a quanto sostenuto nella risposta al DCO 5/09, in cui si propone un processo interattivo tra venditori e distributori per definire i clienti domestici che non è tuttavia esente da costi.

***Limitazioni soggettive e di destinazione d'uso per le forniture individuali***

***Limitazioni soggettive e destinazione d'uso per le forniture centralizzate***

***Spunti per la consultazione***

***S.4. Con riferimento alle forniture individuali, si condivide la proposta dell'Autorità ai fini della limitazione soggettiva e di destinazione d'uso per l'accesso al bonus gas (paragrafo 6.14)? Se no, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.***

***S.5. In relazione alla problematica connessa alla presenza di pertinenze, trattata nei paragrafi da 6.15 a 6.18, quale tra le soluzioni prospettate risulta preferibile? Perché? Nel caso si preferisca la soluzione indicata al paragrafo 6.17, lettera b), il riferimento alla presenza di misuratori di classe non superiore alla G6 è condivisa? Perché?***

***S.6. Si condividono le limitazioni d'uso e soggettive previste al paragrafo 6.21 per il caso di forniture centralizzate? Se no, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.***

***S.7. Il tema della certificazione nel caso di clienti che utilizzano indirettamente la fornitura di gas (in quanto centralizzata) appare particolarmente problematico. Come si valutano le possibili soluzioni delineate dall'Autorità? Quali soluzioni alternative potrebbero essere adottate? Motivare le risposte.***

**S.4.** Si condivide la proposta che prevede la raccolta delle informazioni necessarie a verificare le condizioni per l'accesso all'erogazione del bonus gas elencate al punto 6.14 a cura del Comune, ai fini dell'individuazione puntuale dei singoli beneficiari. Si osserva altresì che tali dati sono facilmente recuperabili dai Comuni in fase di verifica della documentazione presentata dal richiedente.

**S.5.** In relazione alla proposta fatta per l'individuazione del perimetro, risulta indifferente l'adozione delle soluzioni di cui alle lettere a) o b); Anigas ritiene infatti che la distinzione tra i potenziali beneficiari del bonus e i clienti a cui si applica la componente Gs non possa essere basata su informazioni relative all'uso dei locali.

**S.6.** Si condividono le limitazioni d'uso proposte dall'AEEG.

**S.7.** Anigas ritiene che il soggetto in grado di verificare l'esistenza delle condizioni di accesso al "bonus gas" è il comune in fase di presentazione dell'istanza (si veda anche il par. 13.4).

***Tematiche applicative per l'individuazione delle utenze esentate ed assoggettate alla copertura degli oneri relativi al bonus gas***

***Spunti per la consultazione***

***S.8. In relazione alle forniture individuali, si condivide l'ipotesi delineata al paragrafo 6.31 di escludere, nell'immediato, dall'insieme dei clienti domestici esentati dalla contribuzione alla copertura dell'onere per il bonus gas, tutti i titolari dei punti di riconsegna ricadenti nelle categorie previste dalla Tabella 1 ma associati ad una partita IVA ovvero non associabili ad una persona fisica, ovvero in presenza di un misuratore di classe superiore a G6? Se no, perché?***

***S.9. Come si valuta la proposta di raccolta dati per l'individuazione dei punti di prelievo connessi ad uso abitativo, delineata al paragrafo 6.28? Si ritiene ragionevole prevedere che possa essere completata in 6-9 mesi? Quali sono le maggiori problematiche applicative che si ritiene potranno emergere? Quali soluzioni in merito si propongono?***

***S.10. Si condivide l'ipotesi di considerare soggette all'onere del pagamento della componente Gs le utenze afferenti a forniture centralizzate? Si forniscano le motivazioni della risposta fornita.***

***S.11. Si ritiene che per i clienti domestici che si avvalgono di forniture centralizzate debbano essere previste specifiche forme di compensazione per evitare che l'onere derivante dall'applicazione della componente Gs alle forniture centralizzate sia ribaltato sulle abitazioni civili? Si ritiene che i benefici per i clienti domestici compensino gli oneri amministrativi connessi alla gestione di un sistema di compensazione di questo genere (assimilabile di fatto ad una ulteriore differenziazione dell'ammontare di bonus a seconda che il cliente domestico agevolato si avvalga o meno di una fornitura centralizzata)?***

**S.8. - S.9.** Fermo restando la necessità di armonizzare la procedura di individuazione dei clienti domestici per la tutela di categoria rispetto ai clienti potenzialmente soggetti a “bonus gas”, si condivide la proposta dell’AEEG. Si ritiene che i criteri proposti per il transitorio ai fini della individuazione dei clienti assoggettati al pagamento della componente Gs siano adottati anche a regime.

Si ritiene che non sia di immediata applicazione per il distributore l’individuazione delle forniture associate a persone fisiche, perché l’obbligo di un campo distinto per la Ragione sociale è stato previsto con la Del.185/08 solo per le nuove richieste di attivazione. Inoltre i dati fiscali (codice fiscale e/o Partita Iva) non sono dati minimi obbligatori per l’attivazione e non sempre vengono forniti al Distributore da parte delle Società di Vendita.

Si dovrebbe quindi prevedere il trasferimento dell’informazione relativa alla Partita IVA dal venditore al distributore, il che comporterebbe la necessità di un allineamento dei dati fiscali non realizzabile in tempi brevi.

Si precisa altresì che, come evidenziato nella risposta al DCO 5/09, l’acquisizione delle informazioni da parte delle Società di Vendita mediante una raccolta dati – indipendentemente dai modi e contenuti della medesima raccolta – risulta poco efficace perché, anche in base alle esperienze maturate, la risposta dei clienti a questo tipo di richieste è sempre stata modesta, soprattutto tra i clienti domestici; a ciò, inoltre, si aggiungerebbe il problema di come trattare risposte evidentemente poco verosimili, legate ad errori e/o comportamenti opportunistici.

Questa procedura comporterebbe, inoltre, pesanti oneri amministrativi rappresentati principalmente dalla gestione delle risposte pervenute. Tali oneri dovrebbero essere adeguatamente riflessi nella componente commercializzazione della vendita (QVD).

Pertanto, al fine di semplificare il processo di individuazione dei clienti domestici, si propone, anche a regime, il riconoscimento dei medesimi con riferimento alle informazioni disponibili nei data base aziendali quali:

1. la titolarità del PDR da parte di una persona fisica riconoscibile attraverso la presenza nei sistemi del codice fiscale o comunque identificabile dall’assenza di partita IVA;
2. la tipologia d’uso (cottura cibi, produzione di acqua calda e/o riscaldamento individuale);
3. il calibro del contatore (ad es. non eccedente la classe G6).

In relazione alla verifica di cui al punto 1, come evidenziato allo spunto precedente, sarebbe necessario il trasferimento dell’informazione sulla partita IVA dal venditore al distributore con tempi tecnici di realizzazione.

Specularmente, per quanto riguarda la verifica di cui al punto 3 è necessario il trasferimento dell'informazione sulla classe del contatore dal distributore al venditore poiché ad oggi è previsto che tale informazione debba essere comunicata solo per le attivazioni della fornitura (art. 13.6 del. 138/04), mentre un analogo passaggio informativo non è previsto in caso di switching (art. 14 del. 138/04). Pertanto le anagrafiche di distributori e venditori potrebbero non essere allineate su questo dato per gli switch successivi all'ultimo aggiornamento dell'anagrafica del punto di riconsegna come previsto dall'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 185/08.

**S.10.** Si condivide la proposta.

**S.11.** Anigas non ritiene condivisibile prevedere forme di compensazione per i clienti domestici che si avvalgono di forniture centralizzate poiché gli oneri di gestione che ne deriverebbero sarebbero superiori ai benefici relativi.

#### **L'individuazione dell'utente tipo ai fini della quantificazione del *bonus***

***L'individuazione dell'utente tipo: categoria d'uso***

***L'individuazione dell'utente tipo: fascia climatica e numerosità della famiglia anagrafica***

#### ***Spunti per la consultazione***

***S.12. Si condivide l'ipotesi di prevedere che i richiedenti l'agevolazione autocertifichino in sede di presentazione della domanda la tipologia di fornitura e l'uso associato? In caso di risposta negativa quale soluzione alternativa si ritiene praticabile per individuare la categoria d'uso associata alla fornitura titolata a ricevere la compensazione?***

***S.13. Si ritengono condivisibili le ipotesi utilizzate per la stima dei consumi standard per fascia climatica e destinazione d'uso? In caso di risposta negativa quali dati e ipotesi alternative si ritiene debbano essere utilizzate? Perché?***

***S.14. Si condivide l'ipotesi di fare riferimento a due classi di numerosità familiare? In caso di risposta negativa se ne forniscano le motivazioni e si indichi una soluzione alternativa evidenziandone i vantaggi.***

**S.12.** Si condivide la proposta dell'autocertificazione presentata dal richiedente, con specifico riferimento all'erogazione del "bonus gas".

## **Quantificazione del *bonus***

### ***Spunti per la consultazione***

***S.15. Si condivide la procedura seguita per arrivare ad una prima approssimativa quantificazione del bonus da riconoscere, tenuto conto della fascia climatica, della destinazione d'uso e della numerosità familiare? Se no, motivare la risposta e proporre una procedura alternativa, evidenziandone i vantaggi.***

## **Le modalità di erogazione del *bonus***

### ***Il soggetto che eroga il bonus***

### ***Spunti per la consultazione***

***S.16. Si condivide la proposta di attribuire al distributore gas, col tramite del venditore gas, il compito di erogare la compensazione (salvo i casi di clienti "indiretti" trattati in seguito)?***

***S.17. Si condivide l'ipotesi di attribuire ai Comuni, almeno per un periodo transitorio, il compito di individuare il distributore competente? Se no, quali proposte alternative si ritiene di poter proporre, ferma restando l'esigenza di una immediata applicabilità delle medesime?***

**S.16.** Relativamente al processo di erogazione della compensazione del "bonus gas" si rimanda al punto **S19**.

Invece, per quanto riguarda i flussi informativi per le forniture "dirette", qualora l'AEEG sia orientata verso la proposta illustrata nel DCO, si precisa che, per garantire l'applicazione della compensazione in bolletta in tempi rapidi e minimizzando le possibilità di errore, è essenziale che vengano individuate modalità standardizzate di comunicazione dal distributore al venditore degli elenchi dei PDR interessati dal "bonus gas", con indicazione dell'ammontare dello stesso per ogni PDR. Tale comunicazione dovrà avvenire mediante canali standardizzati e conformati, altamente fruibili per gli utenti.

È altresì necessario prevedere la remunerazione dei costi derivanti dagli adempimenti a carico degli operatori.

**S.17.** Si ritiene che la modalità individuata dall'AEEG sia da rendere applicabile in via definitiva.



**Bonus standard e bonus entro i limiti di spesa  
Spunti per la consultazione**

**S.18. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere un bonus con riferimento alla spesa standard senza alcuna verifica di capienza del medesimo rispetto alla spesa effettivamente sostenuta? Se no, perché?**

**S.18.** Fatto salvo quanto osservato allo spunto di consultazione **S.16.**, si condivide l'ipotesi di prevedere un bonus "standard" senza verifica di capienza.

**Modalità operative di erogazione del bonus in presenza di fornitura di gas  
"diretta"**

**Spunti per la consultazione**

**S.19. Si indichi quale criterio di ripartizione della componente compensativa si ritiene più appropriato, specificando le motivazioni della scelta.**

**S.19.** Anigas ritiene che sia essenziale trovare una modalità applicativa che preveda il rilascio del "bonus gas" solo successivamente al corrispondente incasso.

A tal proposito si ritiene necessario chiarire modalità e tempi con cui l'importo del "bonus gas" da corrispondere alla Società di Vendita venga erogato a cura della Cassa Conguaglio attingendo dal fondo alimentato dai distributori attraverso il versamento periodico della quota fatturata tramite la componente Gs alla Società di Vendita dall'ente che sarà deputato all'erogazione del "bonus gas" e dai fondi stanziati ai sensi del decreto legge 185/08 (e per gli anni successivi al 2009 dalle leggi Finanziarie).

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione della compensazione illustrati nel documento, si ritiene preferibile in un'ottica di semplificazione un criterio pro die con ripartizione costante del "bonus gas" durante l'anno, analogamente alle altre quote fisse, anziché differenziato tra estate ed inverno.

Inoltre, la modalità di erogazione del "bonus gas" ai clienti diretti mediante le bollette deve essere tale da minimizzare gli impatti operativi ed economici per i venditori, con particolare riferimento anche ai casi di switching e cessazioni di contratto in corso d'anno. Per ragioni di semplicità nell'attuazione e tenuto conto del cliente che "switcha" il contratto di fornitura gas, si propone pertanto l'erogazione una tantum, senza criteri di ripartizione. Con l'occasione si richiede la definizione di appositi flussi di comunicazione necessari per una migliore gestione dei casi di switching, al fine di evitare doppi riconoscimenti.

Si ritiene inoltre necessario che l'AEEG chiarisca come regolare i casi di clienti destinatari del "bonus gas" che si trovano in situazioni di inadempienze nei pagamenti.

Questa metodologia consente un'applicazione della compensazione che ricalca l'andamento dei pagamenti richiesti al cliente ed è dunque già differenziata nei diversi periodi dell'anno. Inoltre, con questa metodologia si eliminerebbero le complicazioni legate al passaggio di informazioni e di partite economiche in caso di switching (erogazione del bonus da parte di uno o più venditori nel corso dell'anno, in funzione di quante volte il cliente cambia venditore).

### ***Modalità operative di erogazione del bonus alle forniture centralizzate (cliente "indiretto")***

#### ***Spunti per la consultazione***

#### ***S.20. Quale tra le modalità alternative di erogazione della compensazione proposte per il caso di "clienti indiretti" si ritiene preferibile? Per quali motivi?***

**S.20.** Anigas ritiene non praticabile la soluzione c) per i seguenti motivi:

- i venditori di energia elettrica sarebbero soggetti ad oneri relativi al mercato gas e per utenze che potrebbero non essere propri clienti; tale meccanismo potrebbe creare confusione nei clienti stessi;
- la proposta di condizionare l'erogazione alla presenza del "bonus elettrico" e alla specifica richiesta del cliente (tramite il Comune) aggiunge elementi di complessità e può essere facilmente fonte di incomprensioni, ritardi, contestazioni.

Si ritiene invece che la soluzione più appropriata, in alternativa all'ipotesi di intervento di Poste Italiane, consiste anche nel caso di "clienti indiretti" nell'utilizzare la bolletta del gas. In questo caso il "bonus gas" applicato a favore del titolare del punto di consegna centralizzato sarebbe trasferito da questo al cliente finale sulla base delle indicazioni che il Comune dovrà fornire all'amministratore di condominio indicato dal soggetto richiedente il "bonus gas".

### **Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione**

#### **Stima dell'onere derivante dall'introduzione della tutela compensativa**

#### ***Spunti per la consultazione***

#### ***S.21. Si ritiene condivisibile la stima dell'onere derivante dalla tutela compensativa per il settore gas delineata nel capitolo 10? Se no, perché?***

**S.21.** Si è condivisibile

**Le modalità di copertura dell'onere**

***L'aliquota di recupero dell'onere derivante dalla compensazione***

***Criticità relative alla copertura dell'onere derivante dalla compensazione***

***Spunti per la consultazione***

***S.22. Quale tra le due soluzioni ipotizzate al paragrafo 11.14 si ritiene preferibile in relazione alla problematica connessa alla destinazione alle sole Regioni a statuto ordinario delle risorse stanziare per la copertura dell'onere derivante dal bonus gas? Per quali motivi?***

**S.22.** Anigas ritiene che sia necessario prevedere un'unica componente Gs su tutto il territorio nazionale, in un'ottica di semplificazione e di omogeneità delle tariffe.

**Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico**

**L'avvio della misura compensativa**

***Il processo di ammissione***

***Spunti per la consultazione***

***S.23. Si ritiene adeguato e comprensibile il processo di ammissione delineato? Si ritiene vi siano altri elementi informativi che il richiedente dovrebbe dichiarare nell'istanza di ammissione? Motivare le risposte.***

**S.23.** Anigas ritiene opportuno inserire tra gli elementi informativi che il richiedente deve presentare al Comune anche copia dell'ultima bolletta, che contenente, tra l'altro, l'evidenziazione del codice PDR, elemento chiave per i processi informativi legati all'erogazione del "bonus gas".

**Verifica dei requisiti per l'accesso e la fruizione della compensazione**

***I Comuni***

### ***Spunti per la consultazione***

***S.24. Si concorda con la previsione che il Comune verifichi la condizione di civile abitazione dell'immobile presso il quale è situata la fornitura da agevolare? Si ritiene vi siano altri soggetti in grado di effettuare efficacemente (ed eventualmente con minore onere) tale verifica?***

**S.24.** Si concorda in quanto non si ritiene che ci siano altri soggetti idonei a svolgere tale compito

***Il sistema SGATE***

### ***Ulteriori verifiche***

### ***Spunti per la consultazione***

***S.25. Si ritiene che le procedure di verifica delineate nel capitolo 13 siano sufficienti ed adeguate? Se no, quali ulteriori verifiche potrebbero essere attivate?***

***S.26. Si ritiene che l'onere amministrativo connesso alle procedure di verifica delineate nel capitolo 13 sia ragionevole e proporzionato rispetto ai benefici attesi? Se no, fornire informazioni dettagliate a supporto della risposta.***

**S.25.** I dati provenienti dal Comune sulla base dell'autocertificazione devono ritenersi prevalenti rispetto a quelli in possesso degli operatori della filiera gas. Quindi ai fini dell'erogazione del "bonus gas", in caso di differenze, sono da considerare prevalenti i dati autocertificati.